

Art. 97 Costituzione

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge ⁽¹¹⁸⁾, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari ⁽¹¹⁹⁾.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge ⁽¹²⁰⁾.